

Riammissione rottamazione quater

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo ricordarle che entro il 30 aprile 2025 i contribuenti che, al 31 dicembre 2024, sono incorsi nell'inefficacia della definizione agevolata per omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere, possono presentare la domanda di riammissione, così come previsto dall'articolo 3 bis del DL Milleproroghe n.202/2024, convertito con modificazioni in legge n. 15/2025.

Riammissione rottamazione quater

Premessa

L'articolo 3 bis del DL Milleproroghe n. 202/2024, convertito con modificazioni in legge n. 15/2025, ha previsto la riammissione alla Rottamazione quater per i contribuenti che, al 31 dicembre 2024, sono incorsi nell'inefficacia della definizione per omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere.

In particolare, rientrano nell'ambito applicativo della riammissione alla Definizione agevolata solo i debiti già oggetto di un piano della Rottamazione-quater per i quali:

- ✚ non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024, oppure non è stato effettuato alcun pagamento;
- ✚ è stato effettuato in ritardo il pagamento di almeno una rata, tra quelle in scadenza fino al 31 dicembre 2024, rispetto al termine previsto (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) oppure è stato versato un importo inferiore a quello dovuto.



NOTA BENE - La riammissione opera limitatamente ai debiti già oggetto di un piano di pagamento della "Rottamazione-quater" e, quindi, già contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute" che era stata inviata dall'Agenzia delle entrate-Riscossione in seguito all'adesione alla "Rottamazione-quater".

Soggetti esclusi	<p>In rientrano nella riammissione i contribuenti che risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024.</p> <ul style="list-style-type: none">✚ Di conseguenza, un contribuente che non ha provveduto al pagamento della settima rata della rottamazione entro il 5 marzo 2025 non potrà beneficiare della riammissione alla definizione agevolata.
Cosa fare per essere riammessi	<p>Occorre presentare, entro il 30 aprile 2025, telematicamente, l'apposita richiesta utilizzando il nuovo servizio "Riammissione Rottamazione-quater" presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.</p>

Pagamenti

Il pagamento delle somme dovute, alle quali sono applicati gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, può essere effettuato:

- in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;

- nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Domanda di riammissione

Per beneficiare della riammissione occorre presentare, **entro il 30 aprile 2025**, telematicamente, l'apposita richiesta utilizzando il nuovo servizio "Riammissione Rottamazione-quater" presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. In particolare, sono previste due modalità alternative di presentazione della domanda:

<p>Area riservata Agenzia Entrate Riscossione</p>	<p>con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, Servizi, selezionando direttamente le cartelle e gli avvisi che si vogliono includere nella domanda di riammissione tra quelle che vengono proposte automaticamente, indicando poi il numero di rate in cui si vuole effettuare il pagamento.</p> <p>Il servizio, infatti, propone solo le cartelle e gli avvisi relativi ai debiti già oggetto di Rottamazione-quater per i quali ricorrono i presupposti per la riammissione.</p>
<p>Area pubblica</p>	<p>compilando l'apposito form e inserendo il numero della Comunicazione delle somme dovute nella quale erano ricomprese le cartelle e gli avvisi per i quali si sta chiedendo la riammissione e il numero di tali cartelle/avvisi.</p> <p>Occorre poi indicare in quante rate si intende effettuare il pagamento, un indirizzo e-mail dove sarà inviata la ricevuta, e andrà allegata la prevista documentazione di riconoscimento.</p> <p>Dopo la conferma, il servizio informa che l'invio della richiesta è andato a buon fine, trasmettendo una e-mail con un link che andrà convalidato entro 72 ore.</p>

Cosa succede dopo aver inviato la domanda

Una volta inviata la domanda, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione **entro il 30 giugno 2025** invierà al contribuente una nuova "Comunicazione delle somme dovute" con l'ammontare complessivo degli importi da corrispondere ai fini della Definizione agevolata, nonché il piano di pagamento delle rate.

In seguito alla **presentazione della domanda di adesione**, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo (debiti "definibili") della

Definizione agevolata ("Rottamazione-quater"):

- ➔ **non avvierà** nuove procedure cautelari o esecutive;
- ➔ **non proseguirà** le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- ➔ **resteranno in essere** eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda.

Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti "definibili", **non sarà considerato inadempiente** per i rimborsi e i pagamenti da parte della P.A. e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).



NOTA BENE - A seguito della presentazione della domanda di adesione, con riguardo ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della Definizione agevolata, sono **sospesi** fino 31 luglio 2025, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

Pagamenti effettuati dopo la decadenza

In caso di accoglimento della domanda di riammissione alla definizione, il nuovo importo complessivo dovuto terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati successivamente all'intervenuta decadenza del piano agevolativo originario con riferimento alla quota parte imputata a titolo di "capitale". Infatti, come ricordato dall'Ade-R in una faq, la decadenza da un piano di pagamento della Definizione agevolata comporta automaticamente la cessazione del piano stesso, la perdita delle agevolazioni previste e il ripristino del debito residuo, comprensivo di sanzioni e interessi.

Di conseguenza, qualsiasi pagamento effettuato successivamente alla decadenza del piano, viene considerato a titolo di acconto sulle somme residue del debito complessivo, che include pertanto, oltre agli importi dovuti a titolo di capitale, anche quelli dovuti a titolo di sanzioni e interessi.

Sovraindebitamento

È possibile presentare la domanda di riammissione alla Rottamazione-quater anche per i debiti decaduti dalla stessa misura agevolativa al 31 dicembre 2024, oggetto dei **procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento** (instaurati a seguito di istanza presentata di debitori).



ATTENZIONE! In questo caso, la domanda di adesione deve essere presentata **esclusivamente** tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando il [modello DA-LS-RIAMM](#) alla casella PEC della Direzione Regionale di riferimento, il cui elenco è riportato nello stesso modello.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti